Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

VISTA la legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "*Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica*" che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

VISTO l'articolo 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98 che prevede che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

VISTO l'articolo 68, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 in tema di "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, prevede, in particolare, la soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2008);

VISTO in particolare l'art. 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

VISTO il successivo comma 101 del citato art. 2, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

medesima legge, la definizione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto comma 100, art. 2, legge n. 244 del 2007 nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, registro n. 1, foglio 299, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2009, n. 51, con il quale le competenze della predetta Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica e si è proceduto alla individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse, ai sensi del predetto articolo 2, comma 101, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie";*

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata allo stesso decreto-legge con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011, tra i quali risulta prorogato, nei limiti di spesa, anche il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'articolo 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 maggio 2009 con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stata prevista per ciascuno dei soggetti indicati che avevano presentato domanda di assunzione, secondo la normativa di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, la possibilità di inquadramento presso le amministrazioni pubbliche mediante individuazione del rispettivo eventuale livello economico dell'area o categoria come specificato nella Tabella 1 allegata alla relazione illustrativa del decreto stesso;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dell'8 marzo 2012, prot. n. 10063, con la quale si chiede al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – Igop - di far conoscere la attuale disponibilità effettiva sul capitolo n. 3042 del "Fondo da ripartire per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno alla dipendenza di organismi militari della Comunità Atlantica",

VISTA la nota dell'11 aprile 2012, prot. n. 30411, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato un prospetto che evidenzia nel dettaglio il computo delle assunzioni, già effettuate e in itinere, nonché la disponibilità residua del capitolo n. 3042, pari, presumibilmente, ad euro 1.140.432, da cui dovranno essere ancora detratte le risorse finanziarie effettivamente necessarie per le assunzioni già disposte;

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

VISTE le note con le quali il personale interessato che prestava servizio nella base militare di Verona - Allied Joint Force Command e nella base militare di Taranto – Nato Maitenance and Supply Agency Southern Operational Centre ha presentato istanza di assunzione nelle categorie delle amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e valutata sulla base dei criteri di cui alla relazione illustrativa allegata al presente decreto (Allegato 1) di cui fa parte integrante;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 all'inquadramento del personale civile della base militare di Verona - Allied Joint Force Command e della base militare di Taranto – Nato Maitenance and Supply Agency Southern Operational Centre che abbia prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 marzo 2011, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 marzo 2011, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze dei predetti organismi;

VISTA la nota n. 4263 del 24 gennaio 2013 con cui è stata data informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1
INQUADRAMENTO

1. In attuazione dell'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i soggetti di cui all'allegato elenco (Allegato 2), che hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, è prevista la possibilità di inquadramento indicata a fianco di ciascuno con un numero che corrisponde al livello economico dell'area o categoria specificata nella Tabella 1 di cui all'allegata relazione illustrativa.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Articolo 2
ASSUNZIONE DEL PERSONALE

1. Per il personale di cui all'articolo 1, in seguito all'inquadramento, sarà possibile procedere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, all'assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni interessate, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009.

2. Rimane fermo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche che assumeranno il personale di cui all'articolo 1 di verificare l'idoneità all'impiego nonché la permanenza dei requisiti generali di accesso.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 GEN. 2013

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Allegato 1

OGGETTO: Criteri e procedure di inquadramento di cittadini italiani che hanno prestato servizio, come personale civile, negli organismi militari della Comunità atlantica.

1. Premessa

La legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica" prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente alla data del licenziamento.

In particolare l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98 ha previsto che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione.

Tale Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 è stata soppressa, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, dall'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

A seguito della soppressione della Commissione si è reso necessario il trasferimento delle competenze ad altra amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, reg. 1, f. 299,

i compiti della Commissione sono stati attribuiti, secondo il criterio dell'omogeneità delle funzioni di cui al sopracitato art. 68, comma 5, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con nota del 2 febbraio 2009, n. 323 il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica la documentazione prevista nel citato DPCM.

2. Personale destinatario del beneficio

L'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso il beneficio previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro tale data del 31 dicembre 2006.

Successivamente l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 e recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"* ha prorogato, nei limiti di spesa, il suddetto termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici originariamente indicato dall'articolo 2, comma 100, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel 31 dicembre 2006 e lo ha fissato al 31 marzo 2011.

Pertanto, in seguito all'emanazione del citato decreto-legge n. 225/2010, è possibile ritenere destinatario dei suddetti benefici previsti dalla citata legge 98/1971 il personale civile che abbia prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 marzo 2011, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro tale stessa data del 31 marzo 2011.

Ai fini dell'assunzione, il citato articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 aveva istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

A valere su detto stanziamento sono state effettuate le assunzioni del personale licenziato dalla base militare della marina statunitense de La Maddalena, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 maggio 2009 ed indicate nella nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 54340 del 18 dicembre 2009.

Con nota n. 30641 dell'11 marzo 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio, Ufficio XIII ha comunicato che, a decorrere dall'anno 2011, il capitolo n. 3042 - "Fondo da ripartire per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno un anno alla dipendenza di organismi militari della Comunità Atlantica", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta uno stanziamento di euro 3.104.502 da destinare alla copertura degli oneri derivanti da eventuali nuove assunzioni di personale.

Successivamente sono state disposte le assunzioni di ulteriori 52 unità di personale licenziato dalle basi militari di Sigonella, Napoli, Verona e Gaeta e Livorno.

Con nota dell'11 aprile 2012, prot. n. 30411, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato un prospetto che evidenzia nel dettaglio il computo delle assunzioni, già effettuate e in itinere, nonché la disponibilità residua del capitolo n. 3042, pari, presumibilmente, ad euro 1.140.432, da cui dovranno essere ancora detratte le risorse finanziarie effettivamente necessarie per le assunzioni già disposte.

3. Procedura per l'inquadramento, la ricognizione dei posti e l'assunzione del personale

Oltre al citato trasferimento di competenze della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, l'articolo 2, comma 101, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha altresì affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto articolo 2, comma 100, della stessa legge nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima.

In proposito, il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica proceda all'inquadramento nella qualifica, attraverso una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, e adotti il provvedimento di carattere definitivo conseguente la procedura per l'inquadramento nella qualifica del personale interessato all'assunzione a cui siano stati concessi i benefici di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Tale provvedimento viene comunicato agli interessati.

Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica redige un elenco nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio previsto dalla legge e lo

invia alle amministrazioni statali richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria disponibilità di posti per l'assunzione con specifica della qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo individuale annuo di ciascuna unità e della sede geografica dell'ufficio di destinazione.

Con la medesima nota al fine di favorire l'assunzione tempestiva del personale destinatario dei benefici accordati dalla legge 98/1971, subordinatamente alla richiesta di disponibilità di posti presso gli uffici territoriali delle amministrazioni centrali che sarà considerata prioritariamente, si ritiene possibile rivolgere tale richiesta di disponibilità anche agli enti pubblici non economici nazionali.

La procedura per la ricognizione si conclude con la predisposizione e pubblicazione, entro i successivi trenta giorni, di un bando, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e comunicarsi al personale interessato, con l'indicazione dei posti dichiarati disponibili dalle amministrazioni interessate.

Il personale interessato all'assunzione presenterà al Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di sede, previa compilazione di un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dello stesso Dipartimento da inviarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto bando, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo un ordine di priorità decrescente.

L'assegnazione del personale alle sedi di destinazione sarà effettuata in ragione della sede prescelta, preferendo, in caso di domande concorrenti per la medesima sede, l'aspirante meno giovane anagraficamente.

Il Dipartimento della funzione pubblica procederà a comunicare agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni l'elenco del personale che dovrà assumere con i relativi fascicoli. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà a ripartire i fondi di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 agli enti interessati tenuto conto delle assegnazioni effettuate e previa verifica dei costi comunicati.

L'istruttoria oggetto del presente decreto ha riguardato il personale civile delle basi militari di Verona - Allied Joint Force Command e di Taranto – Nato Maitenance and Supply Agency Southern Operational Centre che ha prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 marzo 2011, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 marzo 2011.

In particolare, il personale della base di Verona - Allied Joint Force Command, nel presentare le istanze per l'assunzione nelle categorie delle amministrazioni dello Stato, in applicazione della suddetta legge 98/71 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 244/2007, ha dichiarato di aver prestato servizio alle dipendenze della Base della Marina Militare Usa di Verona fino al 31 dicembre 2011 e che in data 1° luglio 2004, sarebbe stato

adottato il provvedimento di ristrutturazione o di soppressione dell'organismo di appartenenza.

Infatti, come confermato con nota dell'Headquarters Allied Joint Force Commande Naples, prot. n. 4300/OJS RHH/12 del 18 aprile 2012, il personale della suddetta Base militare veniva licenziato *"a seguito del provvedimento adottato dal Consiglio Atlantico, nell'ambito delle riorganizzazione della sua struttura militare, di disattivare il Joint Headquarters South di Verona a partire dal 1° luglio 2004. La disattivazione del succitato Comando e la sua successiva chiusura sono avvenute in base a disposizioni del documento CM (2004)0055, approvato dal Consiglio il 24 giugno 2004 e alla decisione finale adottata dal Comandante Supremo il 30 agosto 2010, che fissava al 31 dicembre 2011, la data inderogabile per la chiusura della struttura alleata residua in Verona."*

L'Allegato 1 alla presente Relazione tecnica contiene la Tabella 1, di equiparazione ai fini dell'inquadramento del personale già dipendente dalle basi militari NATO sul territorio italiano.

4. Termini di presentazione delle domande

L'articolo 2, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 98, prevede che "la domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Allo stato attuale, la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 27 febbraio 2011.

In relazione a quanto sopra, per i licenziamenti che avvengano dopo il 31 marzo 2011, fermi restando la adozione dei provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle Basi in epoca anteriore a tale data, il personale interessato sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di assunzione nelle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data del licenziamento.

Per i licenziamenti avvenuti prima del 31 marzo 2011, fermo anche in questo caso il suindicato requisito temporale dell'adozione del provvedimento, il personale interessato era tenuto a presentare la domanda di assunzione nelle amministrazioni dello Stato, qualora non lo avesse già fatto, ai sensi dell'articolo 2 delle legge 98/1971 ed a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 10/2011 e cioè a partire dal 27 febbraio 2011. In tal senso, il combinato disposto delle citate integrazioni normative alla legge 98/1971 consente di agevolare effettivamente il reimpiego del personale licenziato in relazione alle finalità della normativa primaria e di fatto consente

una riapertura dei termini – con riviviscenza di tutte le pregresse domande - per l'applicazione della normativa anche a beneficio di coloro che trovandosi nelle condizioni previste dalla norma nel periodo che va dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Finanziaria 2008, e la suindicata data di entrata in vigore della legge n.10/2011 non avessero avuto la possibilità di fruire dei benefici previsti.

5. Requisiti per l'inquadramento

L'inquadramento è ammesso, anche con possibilità di soprannumero in quanto occorra, solo per i cittadini italiani.

Ai fini dell'adozione del provvedimento, il previsto possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al lavoro pubblico implica l'integrazione dei requisiti indicati dalla legge 98/1971 con quelli stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norma sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

In tal senso, ed in seguito al combinato disposto delle leggi 98/1971, 244/2007 e 10/2011, sono stati individuati i seguenti requisiti che devono essere verificati quali presupposti per prevedere la possibilità di inquadramento per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla suddetta legge 98/1971, hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche:

1) Servizio continuativo presso un organismo militare per almeno un anno alla data indicata dalla normativa che assegna il beneficio, attualmente il 31 marzo 2011, ovvero alla data del licenziamento;
2) Licenziamento conseguente a provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle Basi militari adottati entro la suddetta data indicata dalla norma speciale, attualmente il 31 marzo 2011;
3) Presentazione della domanda di avvalersi del beneficio entro sessanta giorni dalla data del licenziamento decorrenti:
    a) dal 27 febbraio 2011, per coloro che sono stati licenziati prima di tale data e a partire dal 1° gennaio 2008 ;
    b) dalla data del licenziamento, per chi è stato licenziato dopo il 31 marzo 2010.
4) Cittadinanza italiana;
5) Idoneità fisica all'impiego,
6) Elettorato attivo;

7) Non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto da pubblico impiego;

8) Buona condotta (richiesta per assunzioni presso PCM, Difesa, Giustizia, Polizia);

9) Assolvimento degli obblighi militari;

10) Titolo di studio richiesto per la qualifica di inquadramento.

Vengono rilevate altresì informazioni importanti quali:

11) Descrizione mansioni svolte;

12) Sede richiesta .

Idoneità fisica all'impiego. In ogni caso l'assunzione sarà subordinata alla preventiva verifica, da parte dell'amministrazione a cui il soggetto sarà destinato, dell'effettivo possesso del requisito unitamente alla permanenza dei requisiti generali di accesso che erano stati condizione per l'adozione del relativo provvedimento di inquadramento.

Precisazioni sul titolo di studio. L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 , n. 1859, prevede come titolo di studio obbligatorio l'istruzione successiva a quella elementare impartita nella scuola media, che è scuola secondaria di primo grado. Il successivo articolo 8 prevede che "Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media."

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1, comma 622 ha previsto l'innalzamento dell'obbligo scolastico. In particolare, il D.M. del 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" ha stabilito che l'istruzione obbligatoria sia impartita per almeno dieci anni e si realizzi secondo disposizioni indicate dal predetto comma 622 dell'articolo 1, legge n. 296/2006, in prima attuazione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. L'obbligo di istruzione in parola decorre pertanto a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo scolastico nell'anno scolastico 2006/2007.

A coloro che sono nati prima del 1952 non è applicabile l'art. 8 della L. 1859/1962 e, pertanto, deve ritenersi valido il titolo di studio della licenza elementare di cui sono in possesso, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali, come nella specie, sia richiesta la licenza della scuola dell'obbligo (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II - 01 dicembre 2006 – n. 3287, T.A.R. Veneto sez. I - 02 luglio 1987 - n. 660).

Per coloro che pur essendo nati successivamente al 1952 non posseggono alcun titolo di studio, assume rilievo che la legge 98/1971, che prevede il beneficio dell'assunzione, è da considerare una disposizione speciale. Tuttavia ai fini dell'inquadramento, in assenza della scuola dell'obbligo, si dispone quello più basso.

Inquadramento. La legge prevede che l'inquadramento vada fatto nelle categorie non di ruolo di cui alla Tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

La Tabella I del regio decreto citato prevede le seguenti quattro categorie:

Categoria I. Personale in possesso di diploma di laurea:

a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore;

b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11°;

Categoria II. Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B;

Categoria III. Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C;

Categoria IV. Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno.

La legge 5 marzo 1961, n. 90 prevede che gli operai dello Stato siano classificati come segue:

- Capi operai: Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;
- 1ª categoria: specializzati: Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;
- 2ª categoria: qualificati: Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;
- 3ª categoria: comuni: Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

- 4ª categoria: manovali: Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;
- 5ª categoria: Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;
- 6ª categoria: apprendisti: Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

In base a quanto previsto dalla legge 98/1971 l'inquadramento avviene, dunque, in relazione a due elementi concorrenti:

- Il possesso del titolo di studio richiesto dall'area o categoria di inquadramento;
- Le mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente.

Anche tenuto conto dei successivi interventi normativi, ed in particolare del sistema dei livelli retributivi previsti dalla legge 312/1990, e dei successivi CCCCNNL dei comparti considerati, l'inquadramento viene operato secondo quanto previsto nella Tabella 1 e nella Tabella 2 , in ragione delle mansioni svolte e del titolo di studio posseduto. In particolare per il personale che svolge mansioni pertinenti alle categorie salariali (operai), l'inquadramento del soggetto avverrà in una di tali categorie, mentre, ove le mansioni medesime siano riconducibili a quelle tipiche del ruolo tecnico-amministrativo, l'inquadramento dovrà avvenire in una delle categorie degli impiegati civili dello Stato.

Il sistema di inquadramento delineato dall'art. 1, comma 1, della legge 9 marzo 1971, n. 98, da un lato riconosce preminente rilievo al titolo di studio posseduto (escludendosi la possibilità di inquadramento del personale in categoria per la quale sia richiesto un titolo di studio superiore rispetto a quello che può essere fatto valere), dall'altro fa riferimento alle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, in relazione alle quali, appunto, interviene l'assunzione e quindi il conseguente inquadramento.

Il riferimento alle mansioni da disimpegnare, in relazione alla quali avvenga l'assunzione, ha valore di criterio integrativo di classificazione, nel senso che il personale assunto per l'esercizio di mansioni inferiori dovrà, comunque, essere inquadrato nella categoria corrispondente a tali mansioni anche ove possegga un titolo di studio superiore a quello richiesto per tale categoria e correlato ad una categoria superiore. La natura delle mansioni da disimpegnare è, quindi, un criterio che può operare solo *in pejus*, precludendo l'inquadramento del soggetto nella superiore categoria corrispondente al più elevato titolo di studio eventualmente posseduto.

Tale canone classificatorio risulta trovare diretto riscontro nella previsione dell'articolo 1 della citata legge n. 98 del 1971, che non solo richiama *espressamente le* categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto n. 100 del 1937, ma

ribadisce anche i relativi criteri di inquadramento costituiti dal titolo di studio posseduto e dalla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel periodo di riferimento.

Dell'adozione di questo provvedimento di inquadramento è stata fornita apposita informativa alle organizzazioni sindacali con nota n. 4263 del 24 gennaio 2013.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Allegato 2

	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	GRADO	MANSIONE	TITOLO DI STUDIO	INQUADR.	SEDE DI SERVIZIO
1	**AVESANI Augusto**	09/05/1955	Livello 2	Coordinatore Tecnico	Diploma di maturità	2	Verona
2	**BRESCIANI Silvano**	13/10/1965	Livello 2	Coordinatore Tecnico	Diploma di maturità	2	Verona
3	**CANNELLA Rosa**	09/03/1959	Livello 4	Assistente amministrativo	Diploma di licenza media	4	Verona
4	**CARLETTI Maurizio**	07/01/1964	Livello 4	Elettricista Qualificato	Diploma di licenza media	4	Verona
5	**CONTE Sergio**	07/12/1961	Livello 3	Specialista manutenzioni	Diploma di licenza media	4	Verona
6	**DAL BOSCO Alberto**	05/02/1981	Livello 3	Specialista manutenzioni	Diploma di maturità	3	Verona
7	**DILONARDO Paolo**	01/11/1957	Livello 2	Capo turno	Diploma di maturità	2	Verona
8	**MOSCONI Alessio**	05/05/1971	Livello 3	Specialista manutenzioni	Diploma di licenza media	4	Verona
9	**PAGLIANI Silvano**	15/10/1955	Livello 3	Specialista manutenzioni	Diploma di maturità	3	Verona
10	**PASETTO Giovanni**	16/03/1965	Livello 2	Capo turno	Diploma di licenza media	3	Verona
11	**SPADA Sergio**	31/10/1956	Livello 3	Specialista manutenzioni	Diploma di maturità	3	Verona
12	**VICARIO Diego**	10/05/1977	Livello 2	Capo turno	Certificato qualifica professionale	2	Verona
13	**NUZZO Ciro**	27/02/1949	C- 4	Capo Autista	Diploma terza media	5	Taranto
14	**QUARANTA Ciro**	16/10/1949	B -5	Capo Magazzini	Diploma di maturità	2	Taranto

Allegato1 – Tabella 1

Classificazione	Qualifica funzionale	Qualifica posseduta presso la Base militare (CCNL BASI NATO)	Riferimento inquadramento	COMPARTO MINISTERI	COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
				Area e fascia retributiva	Area e fascia retributiva
Categoria I	settima	LIVELLO 1 in possesso di laurea	1	già C1 ora AREA III F1	VII LIV. AREA C1
Categoria II	sesta	LIVELLO 1 Diploma di scuola media superiore LIVELLO 2 Laurea/Diploma di scuola media superiore	2	già B3 ora AREA II F3	VI LIV. AREA B2
Categoria II	quinta	LIVELLO 2 Diploma di scuola media inferiore LIVELLO 3 Laurea/Diploma di scuola media superiore	3	già B2 ora AREA II F2	V LIV. AREA B1
Categoria III	quarta	LIVELLO 3 Diploma di scuola media inferiore	4	già B1 ora AREA II F1	IV LIV. AREA A3
Categoria III	quarta	LIVELLO 4 Laurea/Scuola media superiore/Scuola media inferiore			
Categoria IV	seconda	LIVELLO 5 /5a Laurea/Scuola media superiore/Scuola obbligo	5	già A1S ora AREA I F2	III LIV. AREA A2
Categoria IV	prima	LIVELLO 6 /7 Laurea/Scuola media superiore/Scuola obbligo LICENZA ELEMENTARE per i nati dopo il 1952	6	già A1 ora AREA I F1	I e II LIV. AREA A1